



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. nr.67/2026

Roma, 22 maggio 2026

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali*

ROMA

OGGETTO: Articolo 40, Decreto Legislativo 151/2001

^^^^^

In riferimento alla normativa di cui in oggetto, vorremmo porre l'attenzione all'art. 40, rubricato "riposi giornalieri del padre" (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter), ed in particolare alla lettera b) che riportiamo fedelmente:

"I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: (...)

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga".

La norma, favorendo una gestione più equa delle responsabilità familiari, offre la possibilità ai padri di partecipare attivamente alla cura della prole nei primi mesi di vita del/ della minore. L'unica eccezione posta riguarda l'alternanza con la madre lavoratrice dipendente.

Ai fini della sua applicazione occorre, quindi, prendere in considerazione i due aspetti che appaiono come presupposti fondamentali: si parla di periodi di riposo e della madre lavoratrice che non si avvale degli stessi.

Il Decreto Legislativo 151/2001, art. 39 commi 1 e 2 specifica peraltro cosa si debba intendere per periodi, citiamo testualmente:

"1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. (..... omissis).

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda."

Appare di tutta evidenza come la richiesta dei periodi citati non presenti limitazioni o precetti circa la possibilità per la richiedente di fruirne anche in maniera discontinua. L'unico vincolo temporale posto in norma riguarda il primo anno di età del/ della minore.

Ciò premesso la lettura dell'art. 40, lettera b), rispetto al tema dell'alternanza tra le due figure genitoriali assume un valore dirimente rispetto alle modalità di fruizione. Il tema non è e non può essere legato all'istituto in senso lato, bensì ai singoli periodi così come previsti dalla norma stessa. In sostanza, laddove la madre scelga di fruire in maniera discontinua dei periodi, questo permetterebbe al padre di fruire a sua volta dei periodi di cui la lavoratrice non si avvale.

Nonostante appaia chiara l'interpretazione dell'articolato, sono giunte a questa Organizzazione Sindacale svariati quesiti circa il suo perimetro di applicabilità.

Il riferito riguarda la negazione di alternanza tra le due figure genitoriali, intendendo i "periodi" quale corpus monolitico di godimento o dell'uno o dell'altro genitore. Nel senso che solo laddove la madre non si avvalga in toto, durante il primo anno di vita del figlio/a, dei permessi questi vengono concessi al padre.

Ora, questa Organizzazione Sindacale vuole sottolineare come tale interpretazione restrittiva, oltre a sminuire l'obiettivo primario della norma stessa in tema di genitorialità condivisa, comprime in maniera significativa la produttività organizzativa degli uffici di questa amministrazione, creando, peraltro, un vulnus discriminatorio con ricadute anche sugli avanzamenti di carriera del personale a seguito della costrizione di scelta legata all'interesse primario di protezione e cura del/della figlio/a minore.

In sostanza siamo qui a chiedere la piena applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo 151/2001 e conseguente circolare esplicativa che renda omogenea l'azione interpretativa ai fini della gestione della materia.

Nella consapevolezza di perseguire il medesimo obiettivo, attendiamo positivi riscontri quanto prima.

Si porgono distinti saluti,

LA SEGRETARIA NAZIONALE

Michela Pascali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michela Pascali', with a stylized flourish at the end.